

Legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17.

Norme per l'esercizio delle funzioni nelle materie di competenza regionale attribuite ai sensi della legge 29 novembre 1984, n. 798 «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Regione del Veneto con la presente legge dà attuazione agli interventi di propria competenza in materia di tutela dell'ambiente e di disinquinamento dell'ecosistema di Venezia e della sua laguna, in conformità alle disposizioni della legge 16 aprile 1973, n. 171 e della legge 29 novembre 1984, n. 798, in armonia con gli indirizzi approvati dal comitato di indirizzo e controllo di cui all'articolo 4 della suddetta legge 29 novembre 1984, n. 798, nella seduta del 16 novembre 1988.

Art. 2

Ambito territoriale

1. In relazione al combinato disposto degli articoli 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171 e 5 della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonché dell'articolo 2, terzo comma, della legge regionale 24 agosto 1979, n. 64, l'ambito interessato agli interventi di competenza regionale di cui all'articolo 1 è formato dal territorio dei comuni che costituiscono il bacino scolante nella laguna di Venezia, così come delimitato dal piano direttore per il disinquinamento di cui al successivo articolo 3, comprendente le aree il cui recapito idrico avvenga direttamente in laguna o nei corsi d'acqua che, comunque, si immettano nella laguna.

2. All'interno del bacino scolante di cui al comma precedente le opere, finanziate ai sensi dell'articolo 21 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono realizzate ai fini del disinquinamento della laguna di Venezia e nell'interesse dei comuni previsti dall'articolo 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171 e precisamente: Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Jesolo e Musile di Piave, fatte salve le eventuali modifiche degli ambiti fissati dalle suddette leggi.

Art. 3

Piano direttore per il disinquinamento

1. Per la tutela ambientale e il disinquinamento della laguna di Venezia, la Giunta regionale adotta un piano direttore, riferito all'ambito territoriale di cui all'articolo 2 della presente legge e lo trasmette al Consiglio regionale con il parere dei comuni, delle province, dei consorzi di acquedotto e fognatura, dei consorzi di bonifica, delle unità locali socio-sanitarie territorialmente interessati,

del Magistrato alle acque e del Comitato tecnico permanente per l'ambiente lagunare istituito dal comitato di indirizzo e controllo di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 nonché della Commissione tecnica regionale sezione ambiente.

I soggetti consultati sono tenuti a esprimere il proprio parere entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento del piano adottato dalla Giunta regionale.

Il piano direttore è approvato dal Consiglio regionale e costituisce strumento programmatico di settore nell'ambito della programmazione generale di cui all'articolo 1 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

2. Il piano direttore fissa gli obiettivi, determina gli interventi e le conseguenti opere, i criteri di pianificazione, di progettazione e gestione dell'azione di disinquinamento e risanamento della laguna di Venezia e del bacino in essa scolante, previa individuazione di parametri di qualità ambientale, relativi ad acqua, aria e suolo.

In particolare il piano direttore:

- rappresenta la situazione esistente;
- definisce gli obiettivi di qualità e i metodi di determinazione e aggiornamento dei vari interventi, ivi compresi i criteri tecnici generali per i singoli progetti, avendo riguardo a tutte le cause di inquinamento, alla loro prevenzione e riduzione nonché alla evoluzione dei processi produttivi, ivi compresi quelli agricoli;
- determina la sistematica e i modelli per la gestione delle singole componenti ambientali sia per la parte tecnica, sia per la parte costi/efficacia che per l'ottimizzazione gestionale;
- definisce il sistema di monitoraggio e controllo dei parametri fisico-chimici e delle tendenze di evoluzione.

3. Il piano direttore ha l'efficacia propria di un piano di area del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) rispetto agli altri strumenti di pianificazione comunali e regionali.

4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, primo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, il piano direttore integra il piano di area della laguna e dell'area veneziana sotto il profilo del disinquinamento relativamente ai territori dei Comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Jesolo, Musile di Piave, Camponogara, Dolo, Mirano, Spinea, Salzano, Martellago, Marcon e Mogliano Veneto.

Art. 4

Piano guida e programmi attuativi

1. Sulla base del piano direttore la Giunta regionale approva il piano guida degli interventi previsti, consistente:

- a) nella descrizione tecnica delle singole opere;
- b) nella quantificazione del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di approvvigionamento sia con finanziamenti pubblici che privati.

2. In relazione ai finanziamenti disponibili, la Giunta regionale predispone e approva i programmi attuativi delle opere da eseguire.

3. In sede di approvazione del bilancio consuntivo annuale la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione illustrativa dell'utilizzo degli stanziamenti per la realizzazione degli interventi.

Art. 5

Attuazione degli interventi

1. La Giunta regionale sulla base dei programmi attuativi conferisce i conseguenti incarichi di progettazione di massima ed esecutiva e procede alla realizzazione delle opere in conformità alle disposizioni della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

2. Nel caso in cui la Giunta regionale, al fine di coordinare le procedure e unificare le modalità di progettazione e realizzazione degli interventi, decida di procedere all'attuazione del piano direttore e del piano guida avvalendosi dell'istituto della concessione, la Giunta stessa individuerà un soggetto idoneo formato da enti, società, imprese anche cooperative o loro consorzi, cui affidare una concessione unitaria per la realizzazione globale degli interventi di disinquinamento e risanamento ambientale della laguna di Venezia, anche in deroga alle modalità di scelta di cui all'ultimo comma dell'articolo 41 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

3. In tal caso la Giunta regionale stipulerà idonea convenzione che preveda, sulla base delle indicazioni del piano direttore e del piano guida, l'affidamento al soggetto concessionario delle attività comprendenti: l'organizzazione complessiva dell'attività, la progettazione sia di massima che esecutiva degli interventi e, in collaborazione con gli enti locali e loro consorzi di volta in volta interessati, la loro realizzazione, ivi compresi eventuali interventi sperimentali, nonché l'eventuale avviamento o gestione delle opere realizzate.

La convenzione prevede, tra l'altro, le procedure per l'esecuzione, la sorveglianza, il collaudo, la consegna o l'eventuale gestione delle opere realizzate.

4. La vigilanza sulla regolare attuazione delle opere concesse verrà esercitata dalle strutture regionali congiuntamente con gli enti locali interessati alle opere stesse, secondo modalità da prevedersi nell'atto di concessione.

5. Allo scopo di garantire l'unitarietà dei criteri degli interventi nell'ambito del bacino scolante, la Giunta regionale ha facoltà di avvalersi delle medesime procedure di affidamento previste dal precedente comma 2 anche per gli interventi in materia di approvvigionamento idrico finanziati, anche in parte, con i fondi della legge 29 novembre 1984, n. 798.

Art. 6

Procedure

1. In armonia ai programmi attuativi approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, tutti i progetti, sia di massima che esecutivi, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale o di un dirigente delegato, sentito il parere della Commissione tecnica regionale, sezione ambiente.

2. Con lo stesso decreto si provvede altresì al conseguente impegno di spesa.

3. Fino all'entrata in vigore del piano direttore, per i comuni di cui al comma 2, dell'articolo 2, le deliberazioni di approvazione e/o di avocazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi vengono assunte, sentito il parere della Commissione di salvaguardia, e non si applicano i termini perentori stabiliti dagli articoli 52, 55, 60, 61, 126 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7

Norma transitoria

1. Fino all'approvazione del piano direttore e/o del piano guida degli interventi, la Giunta regionale può procedere all'attuazione di singoli interventi compatibili con la programmazione nel settore ambientale in conformità alle disposizioni degli articoli 5 e 6, sentito il parere del Comitato tecnico permanente per l'ambiente lagunare istituito dal comitato di indirizzo e controllo di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

Art. 8

Norma finale

1. La presente legge abroga e sostituisce la legge regionale 8 settembre 1974, n. 49.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 febbraio 1990

Cremonese

Dal procedimento di formazione della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17

- La Giunta regionale, su proposta del Presidente Gianfranco Cremonese, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 13 ottobre 1989, n. 53/ddi;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 15 novembre 1989, dove ha acquisito il n. 534 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1^a commissione consiliare in data 24 novembre 1989;
- La 1^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 10 gennaio 1990, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Giorgio Sala, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 23 gennaio 1990, n. 108;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 26 gennaio 1990;
- Il Commissario del Governo, con nota 24 febbraio 1990, n. 2917/21820, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1^o comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente.

INDICE

| | pag. | | pag. |
|--|------|---|------|
| TITOLO I | | TITOLO III | |
| PRINCIPI GENERALI | | L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI | |
| Art. 1 - Finalità | 2490 | Art. 27 - Autorizzazione all'esercizio | 2495 |
| Art. 2 - Piano neve | 2490 | Art. 28 - Modalità di esercizio degli impianti | 2495 |
| Art. 3 - Criteri di compatibilità territoriale | 2490 | Art. 29 - Gestione degli impianti funiviari e criteri tariffari | 2495 |
| Art. 4 - Aree sciistiche attrezzate e sistemi sciistici | 2490 | Art. 30 - Regolarità degli esercizi | 2495 |
| Art. 5 - Interdipendenze tra impianti e piste | 2490 | Art. 31 - Assicurazioni | 2495 |
| Art. 6 - Funzioni amministrative delegate | 2490 | Art. 32 - Tasse di concessione | 2495 |
| | | Art. 33 - Statistica e registro degli impianti | 2495 |
| TITOLO II | | TITOLO IV | |
| GLI IMPIANTI E IL PROCEDIMENTO CONCESSORIO | | LE PISTE E IL PROCEDIMENTO CONCESSORIO | |
| CAPO I | | CAPO I | |
| L'APPROVAZIONE DEI PROGETTI DEGLI IMPIANTI | | LE PISTE | |
| Art. 7 - Presentazione dei progetti | 2490 | Art. 34 - Definizione delle piste e loro utilizzazione | 2496 |
| Art. 8 - Fase istruttoria | 2491 | Art. 35 - Requisiti tecnici delle piste da discesa | 2496 |
| Art. 9 - Fase dell'approvazione | 2491 | Art. 36 - Requisiti tecnici delle piste da fondo | 2496 |
| Art. 10 - Realizzazione degli impianti | 2491 | Art. 37 - Classificazione tecnica delle piste da discesa | 2497 |
| Art. 11 - Verifiche e prove funzionali | 2492 | Art. 38 - Classificazione tecnica delle piste da fondo | 2497 |
| Art. 12 - Collaudo | 2492 | Art. 39 - Classificazione giuridica delle piste | 2497 |
| CAPO II | | CAPO II | |
| IL PROCEDIMENTO CONCESSORIO | | IL PROCEDIMENTO CONCESSORIO | |
| Art. 13 - Definizione e classificazione delle linee funiviarie | 2492 | Art. 40 - Richiesta di concessione | 2497 |
| Art. 14 - Concessione delle linee funiviarie | 2492 | Art. 41 - Procedimento concessorio | 2497 |
| Art. 15 - Rilascio della concessione | 2492 | Art. 42 - Istruttoria della domanda | 2497 |
| Art. 16 - Linee concorrenti | 2493 | Art. 43 - Parere della commissione consultiva | 2498 |
| Art. 17 - Obblighi del concessionario | 2493 | Art. 44 - Dichirazione d'urgenza e costituzione coattiva di servitù | 2498 |
| Art. 18 - Diniego della concessione | 2493 | Art. 45 - La servitù di pista | 2498 |
| Art. 19 - Modifica della concessione | 2493 | | |
| Art. 20 - Sospensione e decadenza della concessione | 2493 | CAPO III | |
| Art. 21 - Trasferimento della concessione | 2493 | CARATTERI DELLA CONCESSIONE | |
| Art. 22 - Rinnovo della concessione | 2494 | Art. 46 - L'iscrizione | 2499 |
| Art. 23 - Nuova concessione nei casi di decadenza | 2494 | Art. 47 - Contenuto della concessione | 2499 |
| Art. 24 - Restituzione in pristino dei luoghi | 2494 | Art. 48 - Manutenzione delle piste | 2499 |
| Art. 25 - Costituzione coattiva di servitù | 2494 | Art. 49 - Soccorso sulle piste | 2499 |
| Art. 26 - Servitù di linea | 2494 | Art. 50 - Caratteri della segnaletica | 2499 |

| | pag. | | pag. |
|------------------------------------|------|---|------|
| Art. 51 - Le tariffe | 2500 | Art. 75 - Denuncia delle piste esistenti | 2504 |
| Art. 52 - Durata della concessione | 2500 | Art. 76 - Norma finanziaria | 2504 |
| Art. 53 - Sospensione | 2500 | Art. 77 - Disposizioni transitorie e finali | 2504 |
| Art. 54 - Revoca | 2500 | Art. 78 - Abrogazioni | 2505 |
| Art. 55 - Rinuncia e decadenza | 2500 | Art. 79 - Dichiarazione d'urgenza | 2505 |
| Art. 56 - Cessazione e rinnovo | 2500 | | |
| Art. 57 - Registro delle piste | 2500 | | |

TITOLO V

VIGILANZA E SANZIONI

| | |
|-------------------------------|------|
| Art. 58 - Organi di vigilanza | 2501 |
| Art. 59 - Sanzioni | 2501 |

TITOLO VI

SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO E PROVVIDENZE REGIONALI

| | |
|--|------|
| Art. 60 - Innevamento programmato | 2501 |
| Art. 61 - Costituzione coattiva di diritti reali | 2501 |
| Art. 62 - Contributi regionali | 2501 |
| Art. 63 - Concessione | 2502 |
| Art. 64 - Erogazione | 2502 |
| Art. 65 - Revoca | 2502 |

TITOLO VII

LE PROVVIDENZE REGIONALI PER IMPIANTI E PISTE

| | |
|--|------|
| Art. 66 - Criteri di priorità e interventi ammessi a finanziamento | 2502 |
| Art. 67 - Domande di contributo | 2503 |
| Art. 68 - Istruttoria | 2503 |
| Art. 69 - Determinazione della spesa ammissibile | 2503 |
| Art. 70 - Misure e modalità dei contributi | 2503 |
| Art. 71 - Erogazione dei contributi | 2503 |
| Art. 72 - Revoca dei contributi | 2503 |

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

| | |
|--|------|
| Art. 73 - Comportamento degli utenti | 2503 |
| Art. 74 - Interventi per l'informazione ed educazione in materia di sicurezza degli impianti e delle piste, di segnaletica e di comportamento degli utenti | 2504 |